

IL TRIBUNALE DI PADOVA

I SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DR.SSA CATERINA SANTINELLO PRESIDENTE REL.

DR.SSA MANUELA ELBURGO GIUDICE

DR.SSA PAOLA ROSSI GIUDICE

Nel proc. N. 22/2022 C.P.

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso per concordato preventivo ai sensi dell'art. 161/VI, l.f. proposto dalla società OUT IN S.p.a. in data 14.7.2022, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, dr. Michele Zanella, giusta determina in data 13.7.2022 ex artt. 152 e 161, comma VI, l.f., come da attestazione rilasciata dal notaio dr. Lorenzo Todeschini Premuda (doc. 12).;

sentita la relazione del Giudice Relatore;

ritenuta la competenza del Tribunale di Padova ex art. 161, comma 1, L.F. avendo la società ricorrente sede legale in Campodarsego (PD);

rilevato che non è stato depositato il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021 che, a termini di legge (art. 2364, comma 2, c.c.) e di statuto (art. 17), doveva essere approvato entro il 30.6.2022 e che, pertanto, appare necessario sia prodotto in atti;

considerato inoltre che in data 13.7.2022, un giorno prima il deposito del ricorso, la società ricorrente ha stipulato con la neo-costituita O Bag s.r.l., società unipersonale costituita con atto del 19.5.2022 dalla stessa società ricorrente, Out In s.p.a., in persona di Michele Zanella amministratore unico e legale rappresentante di entrambe le società, un contratto di affitto avente ad oggetto il "ramo d'azienda Wholesale", *consistente nel complesso di beni e rapporti giuridici organizzati per la distribuzione in prodotti a marchio "Obag", a clienti wholesale italiani ed esteri ed affiliati italiani ed esteri*, ramo d'azienda esercitato presso la sede amministrativa , sita in Campodarsego (PD), via Galvani n. 1, di cui la concedente ha la disponibilità nell'ambito del contratto di rete

“ O BAG SERVICE”, autenticato nelle firme in data 5.11.2015 dal notaio Lorenzo Todeschini;

rilevato che di tale contratto, in corso di registrazione, è stata prodotta solo l’attestazione del notaio rogante (doc 6);

ritenuto che appare pertanto necessario che la ricorrente produca il predetto contratto con i relativi allegati (A e B), nonché gli altri contratti nello stesso richiamati (oltre al contratto di rete già indicato, il contratto di licenza sottoscritto con altra società del gruppo Full Spot s.p.a. e relativi allegati), riservata al prosieguo una completa valutazione degli aspetti di criticità che fin da ora la descritta operazione sembrerebbe presentare;

verificata la produzione dell’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti;

riconosciuti i requisiti dimensionali per accedere alla procedura;

considerato che parte ricorrente non risulta aver depositato analoga domanda nell’ultimo biennio;

rilevato che non sono pendenti procedimenti per la dichiarazione di fallimento;

ritenuto che, attesa la complessità della situazione del gruppo societario così come prospettata in ricorso, può essere concesso il termine di 90 giorni, soggetto a sospensione feriale, a decorrere dal deposito del ricorso, per il deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione;

ritenuto altresì necessario, attesa la complessità della fattispecie e le molteplici implicazioni e rapporti intercompany esistenti con alcune delle altre società del gruppo che hanno depositato contemporaneamente analoga domanda, che richiedono un indefettibile coordinamento tra tutte le procedure, nonché in considerazione della prospettata continuità dell’attività d’impresa, sia pure tramite la newco, riconducibile peraltro alla medesima proprietà, procedere alla nomina di un collegio composto da due Commissari Giudiziali, con facoltà di operare anche disgiuntamente, e porre a carico della società i seguenti obblighi informativi ai sensi dell’art. 161, commi sesto e ottavo, L.F.;

deposito, a cadenza mensile entro la fine del mese, della situazione patrimoniale aggiornata della società;

deposito con produzione separata, a cadenza mensile entro la fine del mese, della situazione finanziaria della società, anche ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese;

deposito, a cadenza mensile entro la fine del mese, di una relazione dettagliata sulle operazioni e sugli interventi compiuti, a far data dal deposito/pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese, per la ristrutturazione dell’attività aziendale;

deposito, con cadenza mensile entro la fine del mese, di un prospetto relativo ai flussi mensili di cassa prospettati e concretamente realizzati dall’affittuaria dalla data di deposito/pubblicazione del ricorso;

deposito, a cadenza mensile entro la fine del mese, di prospetti contenenti la proiezione mensile dei flussi di cassa per il mese successivo prodotti dalla continuazione dell’attività operativa e, alla scadenza di ogni mese, il consuntivo dei predetti flussi realmente prodotti;

deposito, con cadenza mensile entro la fine del mese, di una relazione sulla situazione attuale e sullo stato delle eventuali trattative sindacali in essere relativamente alla forza lavoro attualmente occupata dalla società, con particolare riferimento all’ eventuale riduzione del personale programmata al fine della riduzione dei costi;

deposito, a cadenza mensile, entro la fine del mese, di un prospetto contenente un aggiornamento sulle

esposizioni in essere presso gli Istituti Bancari con i quali la società sta intrattenendo o ha intrattenuto, dal deposito del ricorso, rapporti commerciali, nonché una dettagliata esposizione degli utilizzi degli affidamenti; deposito, a cadenza mensile entro la fine del mese, di una relazione sulle operazioni economiche e finanziarie compiute nel periodo di riferimento;

deposito, sempre a cadenza mensile entro la fine del mese, di una relazione riepilogativa ed illustrativa dei contratti in corso;

deposito, con cadenza quindicinale, di una relazione attestante l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

ritenuto opportuno che una copia dei predetti prospetti e relazioni sia trasmessa dalla società ricorrente direttamente ai Commissari Giudiziali, i quali sono tenuti a vigilare sull'adempimento dei suddetti obblighi e a relazionare tempestivamente al Tribunale (in particolare anche in relazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione ex art. 161, comma VII l.f. e al pagamento di debiti anteriori al deposito della domanda), nonché a comunicare senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari e dei quali vengono a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni ex art. 165 l.f.;

p.q.m.

fissa il termine del 30 luglio 2022 per il deposito del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021 e

il termine del 20 agosto 2022 per il deposito del contratto di affitto di ramo d'azienda e relativi allegati, nonché della restante documentazione di cui alla parte motiva;

assegna termine di giorni 90, soggetto a sospensione feriale, ex art. 161, comma VI, l.f., a decorrere dal deposito del ricorso;

nomina Commissari Giudiziali il dr. Riccardo Bonivento e il dr. Marco Razzino con facoltà di operare anche disgiuntamente, ai quali attribuisce un fondo spese di € 20.000,00 ciascuno, a carico della società ricorrente;

i Commissari verificheranno il rispetto degli obblighi informativi e vigileranno sull'attività compiuta dalla società;

dispone a carico della società gli obblighi informativi di cui alla parte motiva.

Si comunichi.

Padova, 19 luglio 2022

Il Presidente

Caterina Santinello